

Cassazione: confermato il diritto del clandestino a presentare istanza di asilo

Normativa

Inviato da :

Pubblicato il : 12/02/10

La Corte di Cassazione, con una sentenza dell'ottobre 2009, ha confermato il diritto del cittadino extracomunitario giunto in Italia clandestinamente a presentare richiesta di asilo e il dovere da parte dell'Amministrazione di riceverla astenendosi da qualsiasi forma di respingimento.

I fatti. Un cittadino nepalese, giunto nel 2007 all'aeroporto di Fiumicino clandestinamente, ha avanzato la volontà di presentare istanza di asilo. La polizia non ha ricevuto la domanda e ha provveduto alla sua espulsione. Il cittadino straniero è allora ricorso al Giudice di Pace deducendo la violazione dell'obbligo di traduzione e del divieto di espulsione con rientro in paesi nei quali l'espulso sarebbe stato sottoposto a vessazioni e persecuzioni. Il Giudice di Pace ha respinto il ricorso, argomentando che per la traduzione era stata utilizzata, come previsto dal TU Immigrazione, una lingua veicolare e che il preteso rifiuto di ricevere la domanda di asilo dell'amministrazione non era documentato da atti. Il cittadino nepalese ha allora proposto, in data 28 luglio 2008, ricorso in Cassazione chiedendo di accertare la violazione commessa con la decisione di non valutare la domanda di asilo e di accertare l'indebito rifiuto della autorità di Polizia di ricevere la domanda.

La sentenza. La Corte ha dichiarato fondate le richieste del ricorrente rammentando che la legge attuale – d.lgs. 25/2008 sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale– e anche la legge applicata all'epoca dei fatti – L. 189/2002 e regolamento attuativo DPR 303/2004– garantivano il diritto del cittadino extracomunitario a richiedere l'asilo politico una volta giunto sul territorio senza alcuna valutazione da parte della polizia che doveva semplicemente provvedere a inoltrare l'istanza alla questura competente. Inoltre, in merito alla posizione assunta dal Giudice di Pace, che ha respinto il ricorso argomentando che il rifiuto di accesso alla procedura non era documentato, la Corte ha dichiarato che “ ha clamorosamente errato”. Lo straniero clandestino, prosegue la sentenza, “è per definizione soggetto debole al quale convenzioni internazionali e la legislazione italiana riconoscono il diritto a presentare la domanda e ad ottenere equa e celere valutazione”. Quindi le condizioni palesate dal ricorrente di non collaborazione dell'autorità nel ricevere la domanda di protezione sono verosimili. Per questi motivi la Cassazione ha cassato il decreto di espulsione e rinviato la pratica ad altro Giudice di Pace di Roma per riesaminare la domanda alla luce dei principi ricordati e “astenendosi dalle illogiche proposizioni sopra sintetizzate”.

[Cassazione sent. 27 10 2009 Diritto di presentare istanza di asilo](#)